

FAQ

(DOMANDE FREQUENTI)

(Aggiornamento al 1° luglio 2024)

1. LA MIA DOMANDA È STATA AMMESSA CON IL DECRETO N. 470 DEL 22/12/2023 ED HO ACCETTATO IL CONTRIBUTO SU PROCEDIMARCHE.

NON HO CAPITO SE IN QUESTA FASE IL CONTRIBUTO È STATO APPROVATO E POSSO ESEGUIRE I LAVORI O DEVO ATTENDERE ALTRO.

L'elenco delle domande ammesse e i relativi contributi indicati nel decreto 470 del 22/12/2023 sono condizionati alla conclusione dell'istruttoria, comprensiva di eventuali integrazioni, che avverrà entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto 470/2023, ovvero entro il 17/04/2024.

L'esito finale dell'istruttoria (la conferma dell'ammissibilità della domanda e l'ammontare effettivo del contributo) verrà quindi comunicato con PEC dal 17/04 p.v..

Rispetto a quanto indicato nel decreto 470/2023, l'importo del contributo potrà essere ricalcolato. Per le domande ammesse, nel decreto 470/2023 è infatti stato riportato il "*Costo totale dichiarato in domanda*" e il conseguente contributo ammissibile risultante (in base alle percentuali collegate ad ogni Fascia ISEE, comunque per massimo di 5.000 euro), ma occorre verificare l'effettivo costo totale (importo ammissibile), in base a quanto risulta dalla documentazione allegata alla domanda e dalle eventuali integrazioni richieste dalla struttura preposta.

Nulla impedisce di eseguire i lavori fin da ora, pur senza avere certezze, ma se la realizzazione degli interventi dipende esclusivamente dal contributo regionale, è necessario attendere il risultato definitivo dell'istruttoria, come sopra specificato, prima di dare inizio ai lavori.

In ogni caso, i lavori andranno terminati e rendicontati entro il 20/11/2024.

2. HO GIA' CONCLUSO E PAGATO LE FATTURE DELL'INTERVENTO: POSSO PROCEDERE SIN DA ORA (PRIMA DEL 17/04/2024 – TERMINE PREVISTO DAL DECRETO 470/2023 PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO) ALLA RENDICONTAZIONE E ALLA RICHIESTA DI SALDO?

Non si può ancora procedere: le modalità di rendicontazione verranno comunicate insieme all'esito finale dell'istruttoria, ovvero dal 17/04/2024. Per maggiori dettagli, si rimanda alla FAQ n. 12.

3. QUALE CONTO CORRENTE SI PUO' UTILIZZARE PER I PAGAMENTI DELLE FATTURE? VA UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE IL CONTO DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO INDICATO IN DOMANDA? SI PUÒ PAGARE CON CARTA DI CREDITO?

Ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il pagamento delle fatture occorre utilizzare un conto corrente dedicato (o più conti correnti dedicati). Le fatture potranno essere pagate anche con carta di credito, ma occorre tener presente quanto segue: i pagamenti effettuati con carta di credito sono ammissibili solo se, nell'estratto conto che verrà trasmesso a rendicontazione, l'intestatario della carta di credito è chiaramente indicato e se lo stesso estratto conto riporta chiaramente e in modo esaustivo i dati

del movimento finanziario (ovvero, specifica il destinatario del pagamento e gli estremi della fattura a cui è riferito il pagamento stesso).

Il conto (o i conti), come pure le eventuali carte di credito, dedicati al pagamento delle fatture, vanno comunicati alla Regione in fase di rendicontazione.

I conti (o le carte) utilizzati per il pagamento delle fatture, **possono essere indifferentemente intestati a uno dei membri della famiglia elencati nell'ISEE** allegato alla domanda; va bene anche un conto/carta cointestato/a a più membri della famiglia. **Sarebbe in ogni caso preferibile utilizzare un conto/carta intestato/a (o cointestato/a) al soggetto beneficiario indicato in domanda.**

4. A CHI DEVE ESSERE INTESATATO IL CONTO SU CUI RICEVERE IL CONTRIBUTO REGIONALE? DEVE EESSERE LO STESSO CONTO UTILIZZATO PER PAGARE LE FATTURE?

Il conto corrente dedicato su cui versare il contributo regionale dovrà essere **intestato (o quantomeno cointestato) al soggetto beneficiario indicato in domanda.**

Il conto dedicato al ricevimento del contributo va comunicato alla Regione in fase di rendicontazione e può essere lo stesso utilizzato per il pagamento delle fatture.

5. DETRAZIONE FISCALE: COSA OCCORRE FARE PER AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE SULL'INTERVENTO?

Può essere oggetto di agevolazione fiscale solo la parte di spesa eccedente il contributo della Regione. Ogni altra domanda in merito va posta a chi darà supporto per la dichiarazione dei redditi (CAF, commercialista...).

6. COSA SIGNIFICA CHE LA FATTURA NON PUÒ ESSERE "A CORPO"? QUALI SONO GLI ELEMENTI MINIMI CHE DEVE CONTENERE?

Le fatture devono essere riferite a tutte le voci di costo previste dall'intervento e preventivate in domanda (fornitura, posa in opera/lavori, eventuali competenze/oneri tecnici, eventuali altre voci di spesa) e riportare sempre la completa descrizione/tipologia dei beni forniti, per consentire:

- di determinare l'importo ammissibile. A tal fine, va tenuto conto che:
 - a) i costi di fornitura e posa in opera e di ulteriori lavori strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento sono interamente ammissibili;
 - b) le spese tecniche/competenze (compreso l'APE post operam in caso di miglioramento della classe energetica) sono ammissibili nel limite massimo del 10% dei costi di cui alla precedente lettera a);
 - c) non sono invece ammissibili ulteriori spese non funzionali alla realizzazione dell'intervento, benché ad esso correlate (come quelle relative alle pratiche finalizzate a ricevere benefici fiscali o incentivi nazionali: pratica ENEA, pratica GSE, o le spese per estensione di garanzia, manutenzione ordinaria, ecc.);
- di verificare che i beni fatturati siano effettivamente quelli forniti e installati, oggetto della Dichiarazione di conformità.

ESEMPIO:

nel caso di impianto fotovoltaico, in fattura andrà indicata la potenza dell'impianto, quanti moduli e altri elementi (inverter, ecc.) lo compongono, la loro marca e il loro modello, con:

- il costo (quantomeno) complessivo relativo a fornitura e posa in opera (la posa in opera potrà essere anche oggetto di specifica fattura da parte di altro fornitore),
- il costo di eventuali competenze/spese tecniche (progettazione, collaudi, pratica di connessione all'ENEL, APE post operam...) (le competenze/spese tecniche potranno essere anche oggetto di specifica fattura da parte di altro fornitore/tecnico),
- i costi delle altre eventuali voci di spesa (pratica ENEA, pratica GSE, ...) (tali costi potranno essere anche oggetto di specifica fattura), che andranno appunto indicati separatamente dal costo di fornitura e posa in opera e dal costo per spese tecniche.

Nel caso di interventi già realizzati e fatturati prima dell'uscita del bando e comunque alla data di presentazione della domanda, nella fattura dovrà senz'altro essere indicata **quantomeno la descrizione dei beni forniti/il riferimento all'impianto installato**: in altre parole, la fattura dovrà sempre e comunque essere riconducibile ad uno o più interventi ammissibili previsti dal bando.

Se la fattura non contiene la descrizione dettagliata dei beni forniti, essa dovrà fare riferimento a un documento di trasporto (DDT) e/o ordine che li elenchi e che andrà anch'esso fornito.

Nel caso di fatture prive del dettaglio dei beni e servizi forniti e di riferimenti a un DDT e/o ordine, il documento di trasporto/ordine relativo ai beni acquistati andrà comunque fornito.

Potranno comunque essere richieste eventuali dichiarazioni integrative dei fornitori, riferite alle fatture emesse, volte ad identificare con certezza tutti i beni installati e il relativo costo di fornitura e posa in opera, oltre al costo di eventuali ulteriori lavori, competenze (spese tecniche) e/o altre voci di spesa, secondo l'articolazione della spesa prevista dal bando.

Si ricorda che è sempre possibile una verifica in loco per accertare l'effettiva e conforme realizzazione degli interventi.

NOTA BENE: **non sono ammesse** fatture che riportino **descrizioni aspecifiche e generiche** (ad esempio, solo il generico riferimento a "lavori di efficientamento energetico") **non riconducibili agli interventi ammissibili previsti dal bando**. In tal caso potranno essere ammesse solo fatture che richiama esplicitamente l'ordine e/o documento di trasporto che consenta comunque di identificare in modo dettagliato i beni forniti e i relativi costi.

7. COSA FARE NEL CASO L'IMPORTO DELL'INTERVENTO CAMBI, PER EVENTUALI COSTI EXTRA O PER L'APPLICAZIONE DI SCONTI?

Nel caso di semplice variazione del costo, se la stessa non comporta una variazione del fornitore e/o dei beni forniti e/o dell'impianto installato rispetto a quanto indicato in domanda e nei relativi documenti (schede tecniche comprese), non occorre fare una richiesta di variante; in qualsiasi altro caso, invece, occorre fare richiesta di variante (vedi FAQ n. 10).

8. SE VARIA IL COSTO DELL'INTERVENTO, VARIERA' ANCHE IL CONTRIBUTO? QUALI DOCUMENTI DI SPESA OCCORRE PRESENTARE A RENDICONTAZIONE?

Il contributo potrà variare solo se la variazione del costo è in diminuzione: in particolare, a rendicontazione il contributo potrà essere rideterminato in funzione delle percentuali stabilite per le varie fasce ISEE al punto 3 del bando – Quota finanziamento.

Nel caso la variazione del costo sia in aumento, verrà invece comunque riconosciuto solo il contributo già concesso.

ESEMPI:

- se il costo totale diminuisce da 5.600 a 5.100 euro, per una domanda in fascia ISEE 2 (quota di finanziamento: 90% del costo totale; max 5.000 euro), il contributo si ridurrà da 5.000 a 4.590 euro;
- se il costo totale diminuisce da 15.000 a 10.000 euro, per una domanda in fascia ISEE 2 (quota di finanziamento: 90% del costo totale; max 5.000 euro), il contributo rimarrà di 5.000 euro;
- se il costo totale aumenta da 3.500 a 4.500 euro, per una domanda in fascia ISEE 2 (quota di finanziamento: 90% del costo totale), il contributo rimarrà comunque quello già concesso, ovvero il 90% di 3.500 (pari a 3.150 euro).

Le fatture presentate dovranno essere comunque quietanzate per il loro importo totale, mediante pagamento attestato da movimenti sull'estratto conto del beneficiario o di altro membro della famiglia (vedi FAQ n. 3).

9. IN CASO DI PAGAMENTO MEDIANTE FINANZIARIA, QUAL È L'IMPORTO AMMISSIBILE?

Il pagamento **totale** mediante finanziaria **non è ammissibile**.

È ammissibile solo l'eventuale quota-parte pagata direttamente al fornitore dal beneficiario, da attestare mediante movimento sull'estratto conto del beneficiario o di altro membro della famiglia.

N.B.: poiché occorre attestare che le fatture sono state pagate interamente, in fase di rendicontazione andrà comunque prodotta anche la quietanza della quota pagata al fornitore dalla finanziaria o, in alternativa, una liberatoria del fornitore che dichiari il completo pagamento della fattura qualora allo stesso abbia parzialmente provveduto una finanziaria.

ESEMPIO: nel caso di fascia ISEE 2, se una fattura di 10.000 euro viene pagata al fornitore dal beneficiario per 3.000 euro e mediante finanziaria per i restanti 7.000 euro, l'importo ammissibile è di 3.000 euro e su tale importo si calcola il contributo concesso, che ammonterà a 2.700 euro (90% dell'importo ammissibile).

N.B.: Occorre produrre la quietanza per 3.000 euro mediante estratto conto del beneficiario (o di altro membro della famiglia: vedi FAQ n. 3) e la quietanza/liberatoria per i restanti 7.000 euro da parte della finanziaria/del fornitore.

SE, RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO IN DOMANDA, SI DECIDESSE DI AUMENTARE LA QUOTA PAGATA DIRETTAMENTE DAL BENEFICIARIO E DIMINUIRE LA QUOTA PAGATA MEDIANTE FINANZIARIA, COSA SUCCEDDE AL CONTRIBUTO CONCESSO?

Se l'aumento della quota a carico del beneficiario viene comunicato **in fase di istruttoria** a seguito di specifica richiesta di integrazioni/chiarimenti da parte della Regione sul pagamento mediante finanziaria (richiesta che avverrà comunque prima del 17/04/2024: vedi FAQ 1), sarà possibile ricalcolare il contributo concedibile.

Se invece l'aumento della quota a carico del beneficiario viene effettuato dopo la conclusione dell'istruttoria o da parte di chi non ha ricevuto richieste di integrazioni, il contributo concesso resterà comunque invariato.

A rendicontazione, la quota pagata dal beneficiario andrà interamente quietanzata e il contributo rimarrà comunque invariato (vedi FAQ n. 8 – caso di costo totale in aumento).

ESEMPIO: caso di fascia ISEE 2 - in fase di domanda è stato previsto che, su una spesa di 10.000 euro, verrà pagata al fornitore dal beneficiario la quota di 3.000 euro e i restanti 7.000 euro saranno pagati mediante finanziaria (importo ammissibile: 3.000 euro, contributo concesso: 2.700 euro, pari al 90% dell'importo ammissibile); in fase di rendicontazione, il beneficiario attesta di aver pagato direttamente al fornitore 4.000 euro e mediante finanziaria i restanti 6.000 euro → il contributo erogabile resta di 2.700 euro e andrà comunque prodotta la quietanza per 4.000 euro, oltre alla quietanza/liberatoria per i restanti 6.000 euro, da parte della finanziaria/del fornitore.

E SE INVECE AUMENTASSE LA QUOTA PAGATA MEDIANTE FINANZIARIA?

A rendicontazione, il contributo potrà essere rideterminato in funzione delle percentuali stabilite per le varie fasce ISEE al punto 3 del bando – Quota finanziamento.

ESEMPIO: nel caso di fascia ISEE 2, se su una fattura di 10.000 euro la quota pagata dal beneficiario diminuisse da 3.000 a 2.500 euro, il contributo si ridurrebbe da 2.700 a 2.250 euro (90% dell'importo ammissibile).

10. SI PUO' DECIDERE DI MODIFICARE L'INTERVENTO, AD ESEMPIO DI INSTALLARE UN IMPIANTO DI POTENZA DIVERSA RISPETTO A QUELLA DICHIARATA IN DOMANDA, O UN ALTRO TIPO DI COMPONENTE (DIVERSO MODELLO CALDAIA, STUFA, MODULO FOTOVOLTAICO, ECC.)?

A parte le mere variazioni di costo (per le quali, vedi FAQ n. 7), ogni volta che si modifica l'intervento rispetto a quanto dichiarato in domanda e nei relativi allegati, inclusa la tipologia (marca e modello) dei componenti previsti, va presentata apposita domanda di variante, rispettando quanto previsto dal punto 15 del bando.

Le varianti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate.

Occorrerà in ogni caso fare richiesta prima di procedere alla domanda di saldo (rendicontazione) inviando una PEC a: **regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it** ed attendere la risposta dell'ufficio regionale.

Nell'oggetto della PEC andranno indicati il n. di protocollo della domanda iniziale presente sul portale ProcediMarche e il corrispondente "Codice rendicontazione" come riportato negli allegati n. 1 e n. 2 al DDS n. 155 del 20/05/2024 (decreto di concessione definitiva).

L'accoglimento o meno della variazione sarà comunicato al beneficiario a seguito di specifica valutazione da parte della scrivente struttura. Nell'ambito della valutazione potranno essere richieste eventuali integrazioni.

NOTA BENE: Le varianti si potranno richiedere solo una volta avuta conferma dell'ammissibilità della domanda e dell'ammontare effettivo del contributo, e quindi dopo il 17/04/2024 (vedi FAQ n. 1).

11. PER AVERE LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO, OCCORRE AVER SOSTENUTO PER INTERO IL COSTO DELL'INTERVENTO?

Per avere la liquidazione del contributo, occorre aver pagato interamente l'intervento e presentare fatture interamente quietanzate, attestando il pagamento mediante la presentazione dell'estratto conto del beneficiario (o di altro membro della famiglia: vedi FAQ n. 3).

12. QUANDO E COME SI PUO' PRESENTARE LA RENDICONTAZIONE E LA RICHIESTA DI SALDO?

La domanda di rimborso finale (domanda di saldo e rendicontazione) potrà essere presentata esclusivamente su ProcediMarche a partire dalle ore 09:00 del 05/06/2024, fino alle ore 17:00 del 20/11/2024: in tale arco temporale, all'interno della piattaforma ProcediMarche, si potrà accedere ad un'apposta funzione che consentirà la presentazione della domanda di saldo e il caricamento della documentazione richiesta dal punto 13 del bando per la rendicontazione finale. Le modalità di compilazione della domanda di saldo e rendicontazione (contenute in un'apposita "Guida") verranno comunicate via PEC a tutti i beneficiari, nonché pubblicate sul sito regionale (pagina del Bando) e su ProcediMarche.

In fase di istruttoria della domanda di saldo, l'ufficio potrà richiedere eventuali integrazioni, qualora necessarie a chiarire le informazioni contenute nei documenti trasmessi.

NOTA BENE: non saranno prese in considerazione domande di saldo e documenti di rendicontazione inviati con altre modalità (PEC o simili).

13. ENTRO QUANDO SI RICEVERA' IL CONTRIBUTO?

Il beneficiario riceverà la liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso finale su ProcediMarche (domanda di saldo, comprensiva dei documenti di rendicontazione previsti al punto 13 del bando). L'eventuale richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio regionale competente sospende i termini di cui sopra, che riprenderanno a decorrere dal ricevimento delle integrazioni stesse.

14. QUALE DOCUMENTAZIONE VA PRESENTATA A RENDICONTAZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E PER IL COLLAUDO?

Ai sensi del punto 13 del bando, alla domanda di rimborso finale, vanno allegati, tra gli altri, anche i documenti relativi alla dichiarazione di conformità e al collaudo dell'intervento. Poiché, per effetto del DM 37/2008, la dichiarazione di conformità (Di.Co.) presuppone l'esito positivo di tutte le verifiche e i controlli richiesti dalla normativa ai fini della sicurezza e della funzionalità di quanto installato, sarà sufficiente inviare la sola **dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori** per legge:

- relazione materiali installati,
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, ovvero visura camerale della ditta che ha rilasciato la Di.Co, da cui risultano le abilitazioni DM 37/08 della ditta stessa,
- schema dell'impianto realizzato (non necessario in caso di mera sostituzione del precedente generatore con una nuova caldaia a condensazione/caldaia a biomassa/stufa o camino 5 stelle).

NOTA BENE: se firmata in modo olografo, la Di.Co. deve essere obbligatoriamente corredata di **documento d'identità del firmatario/dichiarante**.